



Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGOLAMENTO IN MATERIA DI DONAZIONI

Deliberazione n. 130 del 21.02.2020

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 Requisiti della proposta di donazione	pag. 3
Art. 3 Capacità di donare	pag. 3
Art. 4 Donazione di bene mobile	pag. 4
Art. 5 Presupposti per l'accettazione della proposta di donazione	pag. 4
Art. 6 Procedimento per l'accettazione della donazione	pag. 4
Art. 7 Conclusione del procedimento	pag. 5
Art. 8 Fase di consegna	pag. 5
Art. 9 Donazione di modico valore	pag. 5
Art. 10 Beni immobili	pag. 6
Art. 11 Privacy	pag. 6
Art. 12 Validità	pag. 6
Art. 13 Disposizioni finali	pag. 7
Dispositivo dell'art. 783 Codice Civile	pag. 7
Allegato: fac-simile proposta di donazione	pag. 8

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme del codice civile (artt. 769 – 782 - 783 e seguenti) e della legge regionale Veneto n. 26/2019 le modalità di accettazione e gli adempimenti conseguenti a donazioni di beni mobili, sanitari e non sanitari, di beni immobili e di liberalità in denaro devolute da terzi (società, associazioni o privati cittadini) a beneficio dell'Istituto Oncologico Veneto IRCSS.

Lo IOV, sentito il Collegio di Direzione e previa acquisizione del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), pubblica nel proprio sito web un elenco dei beni mobili e mobili registrati, coerenti con le proprie finalità istituzionali, che possono essere oggetto di donazione.

La disciplina del presente regolamento si applica anche ai lasciti e legati testamentari. I lasciti, donazioni, eredità e erogazioni di qualsiasi genere, accettati, costituiscono patrimonio dell'Istituto Oncologico Veneto- Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IOV-IRCCS), ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 288/2003.

ARTICOLO 2

Requisiti della proposta di donazione

L'offerta di donazione dovrà essere formulata con lettera della società/associazione/ente/privato cittadino indirizzata al Direttore Generale con la quale viene comunicata la disponibilità a donare.

Nella proposta di donazione devono essere dichiarati:

1. il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la denominazione, la P.I. e C.F. e la sua sede legale, se è persona giuridica;
2. la volontà (*animus donandi*) di donare specificando se il bene oggetto di donazione è incluso nell'elenco pubblicato nel sito web dello IOV o se trattasi di liberalità in denaro;
3. il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori riguardanti il bene in oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva, si intendano donare anche tali beni o che la proposta di donazione sia formulata successivamente all'acquisto dei beni da parte dell'Azienda;
4. la dichiarazione che la donazione del bene è o non è di "modico valore" rispetto al proprio patrimonio (codice civile art. 783, titolo V, cap. III).

ARTICOLO 3

Capacità di donare

In conformità all'art. 774 codice civile il donante deve avere la piena capacità di agire. Non può essere accettata la donazione proveniente da soggetto che non ha la piena capacità di disporre del bene donato.

Non può essere accettata la donazione del tutore o del genitore per la persona incapace da essi rappresentata.

La donazione è atto personale: non può essere accettata la donazione effettuata su mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

Le donazioni effettuate in violazione dei divieti sopra elencati sono nulle.

ARTICOLO 4

Donazione di bene mobile

lo IOV-IRCCS, previo parere della Commissione regionale per l'Investimento in Tecnologia ed edilizia (CRITE), pubblica nel proprio sito web un elenco dei beni, redatto sentito il Collegio di Direzione, coerenti con i propri fini istituzionali, che possono essere oggetto di donazione.

Quando l'oggetto della donazione sia un bene mobile o un'attrezzatura, nella proposta di donazione il donante deve indicare la marca, il modello, il costo (IVA inclusa) e deve essere allegata:

- la fattura d'acquisto (se disponibile) e i relativi documenti di garanzia;
- se il bene è un'apparecchiatura biomedicale o strumentario chirurgico la documentazione di conformità di esso alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, se possibile indicando gli estremi della normativa stessa ed allegando i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica);
- l'eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene;
- i manuali d'uso in lingua italiana;
- la documentazione tecnica nella quale sono riportate le caratteristiche del bene;
- le certificazioni di prodotto secondo le normative CEE.

Qualora l'oggetto della proposta di donazione sia un'apparecchiatura informatica, esso dovrà essere compatibile con il sistema informativo dell'Istituto.

ARTICOLO 5

Presupposti per l'accettazione della proposta di donazione

La proposta di donazione è accettata qualora ricorrono i seguenti presupposti:

1. la proposta contiene le indicazioni di cui all'Art 2;
2. la donazione non implichi un conflitto d'interessi tra donante e l'Istituto;
3. è verificata l'insussistenza di rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e lo IOV;
4. per i beni mobili o mobili registrati non inclusi nell'elenco dei beni pubblicato, qualora sia compatibile i propri fini istituzionali e previa valutazione dei costi indotti, del valore economico e della compatibilità con la propria programmazione, lo IOV acquisisce l'autorizzazione della CRITE ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale n. 26/2019;
5. Lo IOV si riserva la facoltà di accertare nei confronti del donante l'assenza del requisito del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Se in base alle verifiche effettuate l'esito dovesse essere negativo, la Struttura competente provvederà a comunicare al donante il motivo della mancata accettazione.

ARTICOLO 6

Procedimento per l'accettazione della donazione

L'offerta di donazione di cui all'art. 2 è registrata al Protocollo Generale dell'Istituto ed assegnata alla UOC Affari Generali che verifica la sussistenza dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

In assenza di alcuni dei predetti requisiti, la UOC Affari Generali invita il proponente ad integrare la proposta.

La sopracitata Struttura al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, richiede contestualmente parere scritto:

- a) alla Direzione Sanitaria se si tratta di donazione da destinare a favore di una Struttura sanitaria ospedaliera, alla Direzione Scientifica se si tratta di donazione da destinare a favore della ricerca scientifica per quanto di competenza;
- b) alle strutture competenti per le valutazioni:
 - al Servizio Sistemi Informativi con riguardo alla compatibilità con i sistemi informativi aziendali;
 - al Servizio Prevenzione e Protezione qualora la presa in carico e l'utilizzo del bene comporti possibili profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori;
 - al Controllo di Gestione per il supporto alla valutazione tecnica.

Concluse le necessarie verifiche la UOC Affari Generali predispone il provvedimento di accettazione, debitamente corredato da una scheda tecnica e da un piano di utilizzo.

ARTICOLO 7

Conclusione del procedimento

Esaurita la fase istruttoria, la UOC Affari Generali:

- ✓ predispone il provvedimento di accettazione, nella forma di:
 - atto dirigenziale, a firma del responsabile della struttura nel caso in cui il valore della donazione, al netto di eventuali oneri fiscali, non superi i 10.000,00 euro;
 - deliberazione a firma del Direttore Generale nel caso in cui il valore della donazione sia superiore a 10.000,00 euro:
- ✓ comunica l'avvenuta accettazione della donazione alle strutture competenti per gli adempimenti conseguenti;

L'Ufficio Comunicazione e Marketing predispone la lettera, a firma del Direttore Generale, di comunicazione al donante dell'accettazione e con la quale porge i doverosi ringraziamenti.

ARTICOLO 8

Fase di consegna

Con riferimento alle attrezzature donate, la loro acquisizione e messa in funzione deve essere pianificata in merito alle specifiche esigenze, con particolare riguardo alle risorse umane esistenti e alla necessità di percorsi formativi

La consegna del bene deve avvenire necessariamente alla presenza di un addetto del magazzino tecnico, che provvederà a prendere in carico il bene stesso e provvedere all'inventariazione del bene donato.

Per le apparecchiature che necessitano del collaudo la consegna deve avvenire previa effettuazione dello stesso da parte di un tecnico dell'Ufficio Ingegneria Clinica.

ARTICOLO 9

Donazione di modico valore

Le donazioni di modico valore sono perfezionate con le modalità e le forme previste dall'art 783 del codice civile con la consegna del bene donato e sono valide a tutti gli effetti. Fuori dai casi di modico valore la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto notarile sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 782 del cod. civ.

ARTICOLO 10

Beni immobili

Qualora l'oggetto della donazione o di lascito testamentario sia costituito da un bene immobile, il Direttore Generale trasmette alle competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale della Giunta regionale del Veneto, una relazione del Servizio Tecnico in ordine all'identificazione catastale del bene immobile, avuto riguardo alla situazione giuridica dello stesso con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi o passivi etc., e alla sua stima di valore economico, con richiesta di parere preventivo all'accettazione, ai sensi dell'art. 4, terzo comma della L. R. Veneto n. 26/2019.

Acquisito il parere regionale, o in presenza del silenzio assenso decorsi sessanta giorni dall'istanza di parere, di cui all'art. 4. Comma 3 della L.R. Veneto n. 26/2019, l'accettazione del bene immobile dovrà avvenire con atto pubblico ex art. 782 c.c. per le donazioni o con beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 473 c.c. per i lasciti testamentari.

L'immobile acquisito è registrato nell'inventario dell'Istituto a cura del UOS Contabilità e Bilancio.

Il Servizio Tecnico avrà cura di aggiornare in "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Istituto ai sensi dell'art. 30 de D. Lgs 33/2013 le informazioni identificative all'immobile acquisito.

ARTICOLO 11

Privacy

I dati raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati per le finalità in esso previste e per i correlativi adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mmi..

I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente Regolamento e per ottemperare agli obblighi di legge.

L'Istituto rilascia idonea informativa al donante ai sensi dell'art. 13 e sgg. del Regolamento Europeo 679/2016.

ARTICOLO 12

Validità

Il presente regolamento, decorre dalla data di pubblicazione della Deliberazione di approvazione ed ha validità fino a diverse determinazioni formalmente assunte dal Direttore Generale dell'Istituto.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dello IOV (www.iov.veneto.it).

ARTICOLO 13

Disposizioni finali

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento il seguente allegato relativo alla modulistica:

– fac-simile di proposta di donazione

Dispositivo dell'art. 783 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI → Titolo V - Delle donazioni (Artt. 769-809) → Capo III - Della forma e degli effetti della donazione

La donazione di modico valore⁽¹⁾ che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico [782 c.c.], purché vi sia stata la tradizione⁽²⁾ [781 c.c.].

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Note

(1) Il modico valore si determina in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene) e ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante).

(2) Per tradizione si intende la consegna della cosa nelle mani del donatario. Risulta in tal modo certa ed inequivocabile la volontà del donante.

(fac-simile di proposta di donazione)

(FOGLIO INTESTATO DELL'ASSOCIAZIONE/DITTA)

Al Direttore Generale
dell'IOV-IRCSS via Gattamelata, n. 64
35128 – Padova

OGGETTO: Proposta di donazione

Con la presente, il/la sottoscritto/a _____ o la
scrivente Associazione/Ditta _____, nella
persona di _____, in qualità
di _____, vuole donare il seguente bene/i seguenti beni descritto/i:

I dati relativi al bene/ai beni in questione sono i seguenti:

- Marca e modello del bene/dei beni _____;
- il bene è stato acquistato presso la Ditta _____
(se possibile allegare scheda tecnica);
- il valore commerciale è pari ad € _____
(se possibile allegare preventivo/fattura);
- il valore orientativo di mercato è pari ad € _____ (in caso di beni usati);

Si dichiara altresì che:

- la donazione non comporta vincoli di nessuna natura per il donatario né attuali né potenziali e/o futuri;
- la donazione del bene è di modico valore rispetto al patrimonio del donatore (codice civile art. 783, titolo V, cap. III);
- insieme al bene saranno consegnati tutti i manuali operativi necessari per l'uso ed i manuali di service, completi di schemi elettrici e/o meccanici, necessari per l'esecuzione della manutenzione correttiva e preventiva;
- l'accettazione della donazione richiede l'acquisto, per il proprio funzionamento di ulteriori apparecchiature quali: _____;
- l'eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene.

Allego:

- dichiarazione di rispondenza del bene, sottoscritta dal produttore, alle competenti norme di sicurezza ed alle leggi vigenti in materia;
- ogni altra documentazione ritenuta utile per il corretto utilizzo del bene

Distinti saluti.

Data _____

Firma _____